

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2

Quesito n. 6

Gara [6/L/2023 - MSA00.2004L] “Rifacimento del manto stradale dell'anello viario principale con adeguamento e modifica dei pozzetti delle fogne nere non più a norma, nonché ripristino di diversi tratti fognari (interrati ed a vista), mediante verifica intercettazione e messa a norma – complesso universitario di Monte Sant’Angelo” – CIG.: 97017243EA CUP: E61J22000100005

È pervenuto a questa Amministrazione un quesito relativo alla gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e del Responsabile del Procedimento

Quesito n. 6)

“ (...) In riferimento all’art. 2 del disciplinare di gara si formula la presente richiesta di chiarimenti. **PREMESSO CHE** -La recente giurisprudenza amministrativa in tema del cd. “cumulo alla rinfusa” si è espressa in senso favorevole relativamente alla piena e illimitata operatività dello stesso, statuendo in proposito come il consorzio stabile sia da considerarsi “nuovo e peculiare soggetto giuridico promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici” e pertanto l’ “unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria ben possono essere posseduti in capo al consorzio stesso” (cfr. ex multis sentenze Consiglio di Stato, n. 3148/2023 del 28.03.2023; Consiglio di Stato, sez. V, n. 779/2023 del 24.01.2023; TAR Napoli, Sez. I, n. 2390/2023 del 19.04.2023; Tar L’Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657); **CONSIDERATO CHE** - l’art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 – rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” - in vigore dal 1° aprile 2023 ha introdotto una norma di interpretazione autentica del regime di qualificazione dei Consorzi Stabili prevedendo al comma 13 che “Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 [...]”; -La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che “il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (l’art. 216, comma 27-octies), che rinviava all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (relazione illustrativa, p. 105). Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di fornire delucidazioni in merito alla previsione del citato art. 2 del disciplinare di gara, al fine di confermare l’illimitata operatività del cd. “cumulo alla rinfusa” - in piena aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto espresso dai più recenti orientamenti giurisprudenziali – e per l’effetto consentire ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 la designazione di una consorziata non in possesso dei requisiti di qualificazione. (...)”

Risposta al Quesito n. 6)

Si ribadisce quanto disposto dall'art. 2 dell'elaborato "Norme di Gara", pertanto in caso di partecipazione alla procedura di gara di consorzi ex art. 45 c. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti indicati all'art. 2, compresi quelli necessari per eseguire la prestazione, devono essere posseduti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori.

Resta inteso che il consorzio può designare più imprese consorziate esecutrici in possesso di attestazione SOA per le categorie oggetto dell'appalto, indicando la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta da ogni singola consorziata.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Candida
firmato digitalmente

Il Dirigente dell'Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente

